



PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

ALUNNI STRANIERI

PREMESSA

Questo protocollo è un documento volto a facilitare e sostenere il processo di integrazione e l'inserimento scolastico degli alunni stranieri, in qualsiasi momento dell'anno scolastico.

Vuole essere uno strumento di pianificazione, condivisione e orientamento pedagogico elaborato tenendo conto del quadro legislativo di riferimento, ed è parte integrante del PTOF dell'Istituto Comprensivo.

Al suo interno sono definiti i ruoli degli operatori scolastici, vengono tracciate le possibili fasi di accoglienza e proposte attività finalizzate non solo all'apprendimento della lingua italiana, ma anche all'inclusione scolastica e sociale.

Sulla base di queste premesse, il protocollo d'accoglienza:

- RICONOSCE i bisogni degli alunni stranieri e, indirettamente, delle loro famiglie (bisogno di promozione culturale e sociale e di valorizzazione) favorendo la costruzione di un contesto valido ed adatto all'accoglienza, alla partecipazione e alla condivisione.
- CONSENTE alla scuola di gestire l'inserimento del minore tenendo conto delle sue caratteristiche e delle sue peculiarità.
- DEFINISCE pratiche condivise di carattere amministrativo, educativo e didattico e, inoltre, i ruoli, le funzioni, gli strumenti e le risorse a disposizione.

PRINCIPI ISPIRATORI

- Centralità della persona e valorizzazione delle diversità culturali;
- Intercultura come risorsa educativa;
- Collaborazione scuola-famiglia-territorio;
- Flessibilità organizzativa e didattica.

OBIETTIVI E FINALITÀ

- Fornire criteri, principi, indicazioni riguardanti l'accoglienza e l'inclusione;
- Sostenere i minori neoarrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto in un ambiente che garantisca un inserimento sereno e graduale nel contesto scolastico e sociale;
- Garantire pari opportunità di apprendimento e successo formativo-scolastico;
- Definire i ruoli del personale scolastico ed extra-scolastico coinvolto;
- Fissare pratiche condivise per promuovere il percorso di crescita degli alunni/e, valorizzandone la specificità;
- Stabilire relazioni positive e collaborative tra scuola e famiglia.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Costituzione Italiana, art. 3 e 34 – Diritto all'uguaglianza e all'istruzione.
- Legge n. 40/1998, art. 36 – “Testo unico sull'immigrazione”.
- D.P.R. n. 394/1999, art. 45 – Iscrizione scolastica dei minori stranieri.
- CM n. 301 del 2006 – Iscrizione, accoglienza e integrazione alunni stranieri.
- Linee guida per l'inclusione degli alunni con BES, MIUR 2013.
- Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, MIUR 2014.
- D. Lgs. 76/2017, attuativo della L. 107/2015 (Buona Scuola), in materia di inclusione.

SOGGETTI COINVOLTI

- Dirigente Scolastico;
- Personale segreteria;
- Docenti della Commissione Intercultura;
- Referenti di Plesso;
- Funzioni strumentali e referenti Inclusione;
- Docenti;
- Alunni;
- Famiglie;
- Facilitatore linguistico;
- Mediatore culturale;
- Enti Territoriali - Comune di Castellanza.

COMMISSIONE INTERCULTURA

- Dirigente Scolastico e/o i suoi collaboratori;
- Referenti intercultura dei vari plessi.

Nel nostro Istituto la Commissione Intercultura viene nominata dal Collegio dei Docenti ed è composta da un insegnante di riferimento per ogni plesso dell'Istituto; opera seguendo le indicazioni della normativa di riferimento in stretta collaborazione con il Dirigente Scolastico e/o i suoi collaboratori, i referenti di ciascun plesso, tutto il corpo docente e il personale della segreteria didattica scolastica, area alunni.

COMPITI PRINCIPALI COMMISSIONE INTERCULTURA

- Accogliere la famiglia e l'alunno/a;
- Raccogliere informazioni sul percorso scolastico pregresso;
- Coordinare le attività di accoglienza;
- Confrontarsi per la scelta della classe e della sezione di inserimento;
- Affiancare i coordinatori ed i C.d.C./team docenti fornendo le indicazioni utili all'organizzazione delle attività ed interventi didattici mirati;
- Monitorare il percorso di inserimento e apprendimento.

FASI OPERATIVE

Fase 1 – Fase amministrativa (iscrizione)

Questa fase rappresenta il primo contatto della famiglia dell'alunno/a con l'istituzione scolastica ed è affidata all'ufficio di segreteria che si interessa dell'aspetto puramente burocratico che prevede:

- iscrizione del minore alla scuola (senza far riferimento alla classe);
- richiesta della documentazione necessaria (pagella o diploma con traduzione autenticata);
- richiesta del certificato di vaccinazione, se in possesso, o l'autocertificazione. In ogni caso, la mancanza di vaccinazioni non può precludere l'ingresso a scuola, né la regolare frequenza;
- programmazione di un colloquio conoscitivo con la famiglia e l'alunno/a, in accordo con la Commissione Intercultura;
- richiesta di un eventuale recapito telefonico di una persona che possa fungere temporaneamente da tramite, soprattutto nel caso in cui la famiglia non riesca a comunicare a causa della lingua.

I minori stranieri soggetti all'obbligo di istruzione, vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo diverse indicazioni concordate dalla Commissione Intercultura con il Dirigente Scolastico; in tal caso l'iscrizione dell'alunno/a ad una classe diversa, viene effettuata tenendo conto di alcuni criteri:

- ordinamento degli studi del Paese di provenienza, che può determinare l'iscrizione ad una classe inferiore a quella corrispondente all'età anagrafica;
- accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione;
- corso di studi seguito nel Paese di provenienza;
- eventuale titolo di studio conseguito.

Fase 2 – Prima Accoglienza

Obiettivi:

- accogliere la famiglia e raccogliere ulteriori informazioni;
- fornire informazioni sulla scuola, organizzazione generale e strutturale e sui possibili servizi (tempo scuola- mensa- prescuola e doposcuola).

Azioni:

- colloquio con la famiglia e l'alunno/a;
- compilazione modulo scheda anagrafico-scolastica;
- comunicazioni riferite al funzionamento generale dell'Istituto;
- consegna del materiale informativo, in lingua d'origine, se disponibile.

Questa fase prevede l'accoglienza della famiglia e dell'alunno/a effettuata dalla Commissione Intercultura (docente-referente per l'intercultura del plesso di pertinenza) attraverso il primo colloquio informativo. Questo momento è fondamentale per conoscere la storia pregressa personale dell'alunno e del sistema scolastico del Paese di provenienza, avviando così un dialogo e un clima di fiducia e collaborazione tra scuola e famiglia. Si forniranno alla famiglia le informazioni sulla scuola, sull'organizzazione e sui servizi.

Si valuterà la somministrazione all'alunno/a di test d'ingresso per la valutazione della conoscenza della lingua italiana e in maniera globale della sua preparazione; saranno trasmesse le informazioni ai futuri insegnanti di classe e comunicata la classe di inserimento alla segreteria.

La classe viene individuata dal Dirigente Scolastico e dalla Commissione Intercultura tenendo conto:

- del numero degli alunni che compongono la classe;
- della presenza di altri alunni stranieri con difficoltà linguistiche;
- delle caratteristiche del gruppo classe (presenza di alunni con BES, alunni con disabilità ed altre peculiari situazioni del gruppo-classe);
- della presenza di ulteriori risorse quali insegnanti di sostegno e di potenziamento.

Fase 3 – Inserimento in Classe

Obiettivi:

- favorire la partecipazione alla vita scolastica;
- sostenere l'inclusione sociale.

Azioni:

- presentazione dell'alunno/a alla classe e sensibilizzazione dei compagni/e;
- tutoraggio da parte di un compagno/a “facilitatore”;
- adattamento della didattica con strategie inclusive.

Fase 4 – Percorso Didattico Personalizzato (PDP)

Obiettivi:

- garantire l'apprendimento graduale e l'acquisizione della lingua di scolarizzazione.

Azioni:

- predisposizione di un PDP NAI per alunno/a straniero/a non italofono/a per il primo anno (in caso di necessità un PDP BES per svantaggio linguistico-culturale per il secondo anno);
- definizione di obiettivi minimi e strategie didattiche compensative;
- collaborazione con gli enti locali preposti (Comune di pertinenza);
- utilizzo di strumenti visivi, mappe, glossari bilingue, software didattici.

IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP NAI)

Con riferimento alla direttiva ministeriale 27 Dicembre 2012 in tema di bisogni educativi speciali e ai chiarimenti forniti con nota 22 novembre 2013, prot. n. 2563, per gli studenti e le studentesse neoarrivati/e in Italia, è previsto un Piano Didattico Personalizzato (PDP) e l'attivazione di percorsi personalizzati, oltre che l'adozione di strumenti compensativi e misure dispensative.

Nel caso in cui tra l'arrivo a scuola del/della minore e la chiusura dell'anno scolastico non vi sia sufficiente tempo per l'osservazione e la stesura del documento, la scuola attuerà comunque misure didattiche di accompagnamento da formalizzare nel PDP nell'anno scolastico successivo.

Il PDP degli alunni esuli rappresenta un percorso personalizzato che tiene conto della loro specificità e della speciale richiesta di attenzione per introdurre tutte le strategie educative e didattiche opportune.

Nel nostro Istituto il PDP NAI viene redatto attraverso la piattaforma COSMIpdp.

Fase 5 – Monitoraggio e Valutazione

Obiettivi:

- valutare il livello di inserimento e apprendimento linguistico.

Azioni:

- applicazione di adeguate strategie didattiche;
- osservazione sistematica del comportamento, della partecipazione e dei progressi linguistici;
- eventuale aggiornamento del PDP;
- coinvolgimento della famiglia nel percorso scolastico.

SOGGETTI COINVOLTI	TEMPISTICA	AZIONI OPERATIVE
Dirigente Scolastico Commissione Intercultura	Entro 5/7 giorni dall'accertamento culturale	Assegnano l'alunno alla classe ed alla sezione.
Commissione Intercultura	Prima dell'inserimento dell'alunno	Trasmette al Coordinatore e ai Docenti di classe le informazioni relative all'alunno sul piano didattico (livello di competenza linguistica).
Coordinatore e C.d.C./ team docenti	Prima dell'inserimento dell'alunno	<ul style="list-style-type: none"> -Organizza l'accoglienza dell'alunno/a creando un clima positivo e di attesa tra i compagni/e. -Trasmette agli altri docenti le informazioni sull'alunno/a. -Individua un tutor tra gli alunni/e, motivato a facilitare la prima accoglienza. -Si confronta con tutti i colleghi di classe.
Commissione Intercultura	Ad inserimento avvenuto	Si confronta con il C.d.C./team docenti sull'andamento educativo-didattico dell'alunno/a.
Coordinatore e C.d.C./ team docenti	Durante l'anno	<ul style="list-style-type: none"> -Si impegnano ad applicare modalità di semplificazione dei contenuti e di facilitazione linguistica per ogni disciplina confrontandosi con i colleghi di classe (come da PDP). -Monitorano la situazione relazionale/sociale e didattica dell'alunno/a straniero/a.

INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE

L'art. 45, comma 4, del D.P.R. n. 394 del 31 Agosto 1999 afferma che: "Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzato altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa."

Sulla base di questo:

- ciascun docente, nell'ambito della propria disciplina, deve opportunamente selezionare i contenuti, individuare i nuclei tematici fondamentali, secondo il Piano di Studio individuato per l'alunno/a dal Consiglio di Classe/team docenti;
- ogni scelta didattica effettuata dai docenti deve essere contenuta nel Piano Didattico Personalizzato (PDP);
- il Piano Didattico Personalizzato (PDP) sarà punto di riferimento essenziale per la valutazione dell'alunno/a straniero/a;
- il lavoro svolto dall'alunno/a nei momenti di alfabetizzazione o di sostegno linguistico (L2), è oggetto di verifiche, concorrerà alla sua valutazione formativa.

I docenti dovranno inoltre prendere in considerazione i seguenti indicatori:

1. il percorso scolastico pregresso;
2. i progressi rispetto alla situazione di partenza;
3. i risultati ottenuti nell'apprendimento dell'italiano L2;
4. la motivazione;
5. la partecipazione;
6. l'impegno.

La C.M. 24/2006 recita: "... In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella "certificativa" si prendono in considerazione il percorso dell'alunno/a, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento

dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all'altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi, fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell'alunno/a. Emerge chiaramente come nell'attuale contesto normativo vengono rafforzati il ruolo e la responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni/e."

Nel primo quadrimestre la valutazione, in particolare per gli alunni/e di recente immigrazione o neoarrivati, potrà:

- non essere espressa (solo se l'alunno è stato inserito nella classe da meno di un mese);
- essere espressa in base al personale percorso di apprendimento;
- essere espressa solo in alcune discipline.

Sul documento di valutazione verrà pertanto utilizzata, se necessario, la seguente dicitura: “La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l’alunno/a si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana” oppure “La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno/a si trova nella prima fase di alfabetizzazione della lingua”. Nel caso in cui l’alunno/a abbia una buona conoscenza di una lingua straniera, essa potrà essere utilizzata, temporaneamente, come lingua veicolare per l’acquisizione dei contenuti e l’esposizione degli stessi.

Nel secondo quadrimestre la valutazione è comunque formulata perché costituisce la base per il passaggio o meno alla classe successiva. La valutazione finale non potrà essere semplice media delle misurazioni rilevate, ma dovrà tenere in considerazione in modo particolare il percorso dell’alunno/a, i progressi ottenuti nell’apprendimento, gli obiettivi possibili, nonché la motivazione, la partecipazione e l’impegno.

INDICAZIONI PER LE PROVE INVALSI

Secondo la normativa vigente, tutti gli alunni/e di origine straniera, indipendentemente dalla data di iscrizione all’Istituto Comprensivo, partecipano alle prove INVALSI secondo le stesse modalità degli alunni/e italofoni/e.

LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE AI FINI DELL’ESAME DI STATO

L’O.M. 21 maggio 2001 n. 90 e l’O.M. 23 maggio 2002 n. 56 prevedono che i Consigli di Classe considerino le seguenti indicazioni e disposizioni:

- art. 9, c. 3- Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell’anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità e attitudini dimostrate;
- art. 9, c. 31- È data facoltà di formulare tracce diverse per ciascuna classe terza, su proposta motivata dei rispettivi professori ed approvata dalla commissione nella seduta preliminare;
- art. 11 c. 1- I consigli di classe terranno presenti [...] l’indispensabile coerenza tra l’itinerario didattico percorso e lo sbocco finale nell’esame di licenza;
- art. 11, c. 5- Gli esami di idoneità e di licenza di scuola media non sono validi se manchi anche una sola delle prove scritte o il colloquio pluridisciplinare.

Negli esami di idoneità o di licenza media le prove scritte non hanno carattere eliminatorio rispetto alle prove orali. La Circolare n. 48 del 31/05/2012 “Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione-Istruzioni a carattere permanente”, a proposito della seconda lingua comunitaria stabilisce che resta fermo che quanto sopra indicato non riguarda le situazioni di quegli studenti che si avvalgono delle ore della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua italiana o per il potenziamento della lingua inglese. In tal caso ovviamente, la seconda lingua comunitaria non è oggetto di prova d’esame. (D.M. 741/2017, art 9, c. 4 – “Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l’insegnamento dell’Italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta (relativa alle competenze nelle lingue straniere) fa riferimento ad una sola lingua straniera.”

Ai fini del superamento dell'Esame di Stato, il riferimento più recente risulta il C.M. del 15/03/2007 che al punto 6 titola "Alunni con cittadinanza non italiana".

Una particolare attenzione merita la situazione di molti alunni/e con cittadinanza non italiana la cui preparazione scolastica può essere spesso compromessa da un percorso di studi non regolare e dalla scarsa conoscenza della lingua italiana. Nelle linee guida predisposte da questo Ministero e trasmesse con circolare n. 24 del 1° marzo 2006, nel rammentare che il superamento dell'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è condizione assoluta per il prosieguo del corso di studi, si fornivano in proposito indicazioni per mettere in atto ogni misura di accompagnamento utile agli alunni/e stranieri/e per conseguire il titolo finale. Pur nell'inderogabilità della effettuazione di tutte le prove scritte previste per l'esame di Stato e del colloquio pluridisciplinare, le commissioni vorranno considerare la particolare situazione di tali alunni/e stranieri/e e procedere ad una opportuna valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti che tenga conto anche delle potenzialità formative e della complessiva maturazione raggiunta.

L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

Nel caso di studenti inseriti nell'ultimo anno del ciclo, il Consiglio di Classe delibera l'eventuale ammissione all'Esame di Stato tenendo conto delle peculiarità del percorso personale previsto dal PDP e dei progressi compiuti, avvertendo che il processo di apprendimento dell'italiano L2 non può considerarsi concluso.

LE PROVE D'ESAME

È opportuno contemperare le prove d'Esame con il possesso delle competenze essenziali. Le prove scritte e orali, pur essendo le medesime predisposte dalla Commissione per tutti/e i candidati/e, per l'allievo/a straniero/a si configurano come prove in L2; pertanto, sarà necessario prevedere ogni modalità e strumento utile a favorirne un sereno e proficuo svolgimento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano le seguenti opzioni:

- prevedere in ogni prova della terna almeno un tema riferito ai contenuti conosciuti dall'alunno;
- facilitare l'elaborazione della prova con indicazioni adeguate, sia scritte (immagini, schemi, domande guida) che orali;
- consentire nel corso di tutte le prove la consultazione eventuale di un dizionario bilingue;
- concordare per il colloquio argomenti e tematiche accessibili, con contenuti affrontati nel percorso scolastico personale dell'alunno/a.

Tutto ciò può essere concretizzato con flessibilità orientandosi verso prove d'Esame:

- con diverse modalità e tipologie di prove;
- con diversi livelli di raggiungimento delle competenze essenziali.

Ad esempio, nella terna di Italiano è possibile prevedere una prova a contenuto ampio e conosciuto dall'allievo/a. In ogni caso È possibile ricorrere a modalità testuali a scelta: lettera/diario, completamento di un dialogo, questionario, testo narrativo etc.

Nell'ambito matematico e delle lingue straniere si formuleranno prove “a gradini” formate da quesiti tra loro dipendenti ma che guidino l'allievo/a nelle soluzioni richieste dalle più semplici alle più complesse esplicitando chiaramente tutti i passaggi richiesti, o tra loro indipendenti, articolate con richieste graduate che individuano in modo chiaro il livello di sufficienza e i livelli successivi.

CONSIGLIO ORIENTATIVO

Qualora l'alunno/a straniero/a si inserisca direttamente nel terzo anno della scuola secondaria di primo grado, in assenza di un pregresso percorso scolastico che permetta una valutazione approfondita delle attitudini, il Consiglio di Classe formulerà il consiglio orientativo ponendo particolare attenzione al contrasto della dispersione scolastica.

In tale contesto, si potrà privilegiare l'iscrizione verso percorsi di Istruzione Professionale o Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), intesi come contesti facilitanti per l'assolvimento dell'obbligo.

Resta inteso che tale indicazione potrà essere soggetta a riesame e riorientamento (passaggio di indirizzo) qualora, nel corso dell'anno o del primo periodo del ciclo successivo, emergano potenzialità e competenze tali da suggerire percorsi di studio differenti.

NOTE FINALI

Eventuali osservazioni e proposte di miglioramento del protocollo potranno essere segnalate al Dirigente Scolastico o alla Commissione Intercultura per l'aggiornamento annuale del documento.

A cura della Commissione Intercultura.

Protocollo adottato dal Collegio dei Docenti in data 8 gennaio 2026 con delibera n. 8 e approvato dal Consiglio d'Istituto in data 8 gennaio 2026 con delibera n. 8 – Allegato n. 8 .

Entra in vigore dalla data di pubblicazione.